

Provvedimento delle Entrate attua quanto previsto dalle norme Ue (decorrenza 1/1/2025)

# Pmi, franchigia Iva all'estero

## Comunicazioni preventive per avere il numero identificativo

DI FRANCO RICCA

**A**ttivate le procedure operative per le piccole imprese stabilite in Italia che intendono avvalersi del regime di franchigia Iva in altri Stati membri, secondo quanto previsto, con effetto dal 1° gennaio 2025, dalla direttiva (Ue) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, le cui disposizioni sono state attuate con il dlgs 180/2024. Con un provvedimento del 30/12/2024 (si veda *ItaliaOggi* del 2 gennaio 2025), l'Agenzia delle entrate ha infatti definito il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione preventiva che gli interessati devono presentare per ottenere lo speciale numero identificativo, costituito dal numero di partita Iva seguito dal suffisso EX, necessario per beneficiare della franchigia oltre confine (c.d. regime transfrontaliero di franchigia esterno). L'opportunità di operare in regime di esonero dall'Iva negli altri Stati membri è accordata, in conformità alla direttiva, a tutti i soggetti stabiliti in Italia, siano essi persone fisiche, società o enti. Al contrario, l'applicazione dell'esonero in Italia (regime di franchigia transfrontaliero interno) da parte dei soggetti passivi stabiliti in altri paesi Ue, in base al dlgs 180/2024, è riservata alle sole persone fisiche, le quali devono inviare, a tal fine, la preventiva comunicazione all'autorità del proprio Stato membro, con l'osservanza delle regole da esso fissate.

**La comunicazione preventiva.** Il punto 2 prevede che i soggetti stabiliti in Italia devono trasmettere, esclusivamente attraverso i servizi online dell'Agenzia delle entrate, una comunicazione nella quale devono indicare, tra l'altro, gli Stati membri nei quali intendono avvalersi della franchigia

(Stati di esenzione). Le relative funzioni sono disponibili, sul sito dell'Agenzia, nella nuova sezione dell'area servizi, denominata "Registrazione Regime PMI". Al momento, la trasmissione della comunicazione è consentita solo agli interessati; successivamente, dalla data che sarà indicata dall'Agenzia, potrà essere trasmessa, per conto del soggetto passivo, dagli intermediari abilitati con delega alla consultazione del cassetto fiscale dell'interessato. In caso di errori, la comunicazione può essere corretta entro cinque giorni dalla data in cui è stata trasmessa. Dopo tale termine, eventuali correzioni non potranno essere effettuate fino alla ricezione del riscontro della comunicazione originaria da parte degli Stati di esenzione interessati. La comunicazione dovrà essere aggiornata in caso di variazione di una delle informazioni fornite, oppure quando il soggetto intenda avvalersi della franchigia in Stati membri diversi da quelli già indicati in precedenza, ovvero non intenda più avvalersi della franchigia in uno o più Stati di esenzione.

**Le soglie di fatturato.** I requisiti essenziali per l'accesso al regime di franchigia negli altri Stati membri che hanno istituito tale regime riguardano il volume d'affari; in particolare, è necessario che il soggetto abbia realizzato:

- un volume d'affari nel territorio dell'Ue, nell'anno civile precedente alla comunicazione, non superiore a 100.000 euro
- un volume d'affari nel territorio dell'Ue, nel periodo dell'anno civile in corso e fino al momento di trasmissione della comunicazione, non superiore a 100.000 euro
- un volume d'affari, nel territorio del paese Ue nel quale si

intende fruire della franchigia, non superiore all'importo fissato da tale Paese (entro il tetto massimo di 85.000 euro previsto dalla direttiva), nell'anno civile precedente ovvero nel periodo dell'anno civile in corso e fino al momento di trasmissione della comunicazione, nonché, ove previsto, nel secondo anno civile precedente.

Va precisato, in proposito, che se il soggetto passivo stabilito in Italia realizza quivi un volume d'affari annuo (o meglio, incassa ricavi o compensi) di importo contenuto entro la soglia di 85.000 euro prevista per l'applicazione del regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014, può continuare ad avvalersi di tale regime indipendentemente dall'ammontare del fatturato complessivo realizzato nell'Ue.

**L'attribuzione del numero identificativo.** Effettuati con esito positivo alcuni controlli preventivi, l'Agenzia trasmette la comunicazione agli Stati membri nei quali è richiesta l'esenzione; ottenuto riscontro positivo, oppure il silenzio-assenso, almeno da uno di essi, l'Agenzia attribuisce al soggetto il numero di identificazione EX. Il suffisso EX è disattivato d'ufficio, da parte dell'Agenzia, quando il regime di franchigia cessa di trovare applicazione a causa del verificarsi di determinate condizioni, indicate all'art. 70-duovicies del dpr n. 633/1972 (es. superamento della soglia di volume d'affari).

— © Riproduzione riservata — ■

